



COMUNE DI STORO PROVINCIA DI TRENTO



ASTA PUBBLICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

ai sensi degli artt. 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.
per procedere alla concessione della

MALGA VACIL

In esecuzione della determinazione n. 70 di data 12.03.2019 è indetta un'asta pubblica per procedere alla concessione della malga Vacil in C.C. Storo, gravata dal diritto di uso civico a favore dei frazionisti di Storo, per le stagioni d'alpeggio 2019-2024, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2024.

La malga con annesso pascolo è identificata dalla casina, con esclusione di un locale con entrata autonoma già in concessione ad associazione locale, stalla e locale mungitura e dalle pp. ff. 5607 e 5608 in c.c. Storo e dalle pp. ff. 845 e 846 in c.c. Lodrone.

L'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi degli articoli 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, a favore del concorrente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi: offerta tecnica fino a un massimo di 70 punti, offerta economica fino a un massimo di 30 punti. I criteri e la ponderazione sono dettagliati al successivo paragrafo 2.

Ai sensi dell'art. 23 del vigente «Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali appartenenti alla Frazione di Storo», a parità di condizioni è preferita l'offerta dei censiti aventi diritto di uso civico.

§ 1. PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE:

- l'utilizzo della malga e del pascolo annesso dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste nel presente Bando e nel Disciplinare tecnico economico;
- è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei frazionisti di Storo, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- la malga dovrà essere alpeggiata dall'affittuario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, l'affittuario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa. E' richiesto un numero minimo di 3 (tre) unità di personale per garantire una corretta gestione di quanto concesso.
- per garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito il carico previsto nel Disciplinare tecnico-economico, di cui almeno il 30% di proprietà del concessionario e il 10% di UBA da latte per la produzione di latte e prodotti derivati (burro, formaggi ecc.) in malga.

- la malga è dotata di locali idonei alla lavorazione del latte, anche se l'Amministrazione non garantisce la sufficiente presenza di acqua necessaria alla lavorazione del latte di tutti gli UBA caricati.

Ai conduttori uscenti è consentito esercitare il **diritto di prelazione** sia singolarmente che in forma associata tra loro, purché gli stessi partecipino alla gara e risultino pertanto in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente bando. Gli stessi potranno subentrare al posto del miglior offerente alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Amministrazione. A tal fine, dovranno far pervenire, entro 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo informatico del Comune di Storo dell'esito della gara, una dichiarazione di esercizio della prelazione.

§ 2. CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione della concessionaria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. Si precisa, altresì, che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse. L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione.

Il punteggio massimo complessivo raggiungibile è di 100/100, così ripartiti:

OFFERTA ECONOMICA, fino a un massimo di **30 punti**, assegnati secondo la seguente formula:

$$P = 30 \cdot \frac{\text{offerta in esame}}{\text{offerta migliore}}$$

Canone annuo a base d'asta fissato in € 27.724,00.= (diconsi Euro ventisettemilasettecentoventiquattro/00).

- Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'iva per carenza del requisito soggettivo.
- Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.
- Si fa presente che nella determinazione del valore del canone posto a base d'asta si è tenuto conto della situazione di fatto e delle condizioni in cui versano l'immobile ed il pascolo da concedere. L'aggiudicatario non potrà pertanto pretendere alcun intervento da parte del Comune a vantaggio della gestione in quanto accetta la concessione dei beni nello stato in cui si trovano al momento della presentazione dell'offerta.

OFFERTA TECNICA, fino a un massimo di **70 punti**, così ripartiti

PROPRIETA' DEL BESTIAME DA MONTICARE (massimo 10 punti)

- 10 punti - quando almeno il 80% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del concessionario;
- 7 punti - quando almeno il 60% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del concessionario
- 3 punti - quando almeno il 40% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del concessionario

Il titolo di proprietà dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.

LAVORAZIONE DEL LATTE IN MALGA (massimo 15 punti)

- 15 punti per la produzione di latte e prodotti derivati (burro, formaggi ecc.) con almeno il 20% di UBA da latte;
- 5 punti per la produzione di latte e prodotti derivati (burro, formaggi ecc.) con almeno il 15% di UBA da latte;

Il titolo dovrà essere attestato con la presentazione al Comune di copia della segnalazione di inizio attività (scia) presentata al Servizio veterinario ai fini della registrazione dell'impresa alimentare.

SPECIE MONTICATE (massimo 20 punti)

- 20 punti per l'alpeggio con almeno il 70% degli UBA caricati
- 15 punti per l'alpeggio con almeno il 50% degli UBA caricati appartenenti alle seguenti specie: razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina originale/ razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena/ razze equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido.

Il titolo dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.

MODALITA' DI PASCOLO (massimo 25 punti)

- 25 punti per il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 4 settori e approvvigionamento idrico in autonomia;
- 10 punti per il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 2 settori e approvvigionamento idrico in autonomia.

L'offerta tecnica dovrà totalizzare un punteggio minimo di 30 punti, pena l'automatica esclusione dell'offerta dalla gara .

L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione mediante esibizione della relativa documentazione entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti comporterà la revoca dell'aggiudicazione come anche la mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di gara, e verificato dall'autorità forestale, sarà considerata inadempimento contrattuale.

§ 3. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel proseguo e indirizzando specificatamente a:

Comune di Storo
piazza Europa, 5
38089 STORO (TN)

entro le ore 12.00 del giorno lunedì 1 aprile 2019

un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione nonché una busta sigillata contenente l'offerta tecnica e altra busta sigillata contenente l'offerta economica di cui al successivo § 5.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta per la concessione della MALGA VACIL"

ed apparire chiaro il nominativo dell'offerente.

Detto plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Storo, il quale ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

La data di arrivo dei plichi sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo del Comune di Storo, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo.

Il termine stabilito per la presentazione dei plichi è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungano in ritardo o non siano corredate dai documenti e dalle dichiarazioni richiesti dall'avviso. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Responsabile del procedimento è il funzionario del servizio segreteria Claudia Zanetti (telefono 0465/681212 - mail claudia.zanetti@comune.storo.tn.it) alla quale rivolgersi per ogni informazione di carattere amministrativo. Per ogni questione tecnica (pascolo, alpeggio, strutture) è disponibile il custode forestale di zona Alan Pellizzari al telefono 320/4798746.

§ 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare gli "Agricoltori in attività" come definiti dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 367/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e i.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che siano risultati inadempienti a contratti di concessione della malga in oggetto e/o a Bandi di gara precedenti.

§ 5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nel plico di invio di cui al precedente paragrafo 3 dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione indicata di seguito.

5.1. DICHIARAZIONE (in carta libera) resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal concorrente, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

- 1.- il possesso della qualifica di "Agricoltore in attività" come definita dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
 - 2.- che l'impresa è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o diciture analoghe;
 - 3.- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, per quanto compatibili
 - 4.- (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali)
- le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

5.- di godere/non godere del diritto di uso civico così come definito dalla Lp. 6/2005 per la frazione di Storo;

6.- di aver preso visione e di accettare tutte le regole del bando di gara, nonché di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla gara;

7.- di aver preso visione del Disciplinare tecnico economico per la concessione della malga Vacil e di accettare tutte le condizioni generali e speciali e gli obblighi nel medesimo contenuti,

8.- di aver visionato i luoghi oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere,

9.- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e nel Disciplinare tecnico economico, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;

10.- di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;

11.- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico,

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

E' possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo dichiarazione) già predisposto dall'Amministrazione.

5.2 L'OFFERTA TECNICA

Nella busta dovrà essere inserita apposita dichiarazione di impegno al rispetto delle clausole costituenti l'offerta tecnica. La documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all'offerta economica.

E' possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo offerta tecnica) già predisposto dall'Amministrazione.

5.3. L'OFFERTA ECONOMICA (in carta legale o resa legale) recante il numero di codice fiscale e/o partita iva dell'offerente.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione del canone annuo offerto in cifre ed in lettere. Si precisa che ove cifre e lettere non corrispondessero, l'Amministrazione considererà valida la percentuale espressa in lettere. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.

E' possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo offerta economica) già predisposto dall'Amministrazione.

§ 6. PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà presso il Municipio di Storo il **giorno 1° aprile 2019** con le seguenti modalità:

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

5.- di godere/non godere del diritto di uso civico così come definito dalla Lp. 6/2005 per la frazione di Storo;

6.- di aver preso visione e di accettare tutte le regole del bando di gara, nonché di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla gara;

7.- di aver preso visione del Disciplinare tecnico economico per la concessione della malga Vacil e di accettare tutte le condizioni generali e speciali e gli obblighi nel medesimo contenuti,

8.- di aver visionato i luoghi oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere,

9.- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e nel Disciplinare tecnico economico, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;

10.- di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;

11.- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico,

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

E' possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo dichiarazione) già predisposto dall'Amministrazione.

5.2 L'OFFERTA TECNICA

Nella busta dovrà essere inserita apposita dichiarazione di impegno al rispetto delle clausole costituenti l'offerta tecnica. La documentazione non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all'offerta economica.

E' possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo offerta tecnica) già predisposto dall'Amministrazione.

5.3. L'OFFERTA ECONOMICA (in carta legale o resa legale) recante il numero di codice fiscale e/o partita iva dell'offerente.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione del canone annuo offerto in cifre ed in lettere. Si precisa che ove cifre e lettere non corrispondessero, l'Amministrazione considererà valida la percentuale espressa in lettere. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.

E' possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo offerta economica) già predisposto dall'Amministrazione.

§ 6. PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà presso il Municipio di Storo il **giorno 1° aprile 2019** con le seguenti modalità:

§ 7. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali per lo svolgimento dell'attività di stipula del contratto di concessione malga Vacil in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Storo, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione sul sito internet del Comune di Storo

Classificazione: 8.8/2019

Numero e data di protocollo associati

al documento come metadato

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto

della PEC o i file allegati alla medesima o

la segnatura in intestazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Claudia Zanetti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Disciplinare tecnico economico per la concessione della malga Vacil, con allegata orto-foto del taglio legna;
- Modulo dichiarazione requisiti
- Modulo offerta tecnica
- Modulo offerta economica



COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO

PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA VACIL C.C. STORO

TITOLO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

Il presente disciplinare tecnico-economico per la gestione delle malghe comunali fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 "*Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*", del bando e del contratto di concessione in uso della malga Vacil di proprietà del Comune di Storo.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Articolo 2

DESCRIZIONE DELLA MALGA

La malga con annesso pascolo è identificata dalla casina, con esclusione di un locale con entrata autonoma già in concessione ad associazione locale, stalla e locale mungitura e dalle pp.ffa. 5607 e 5608 in c.c. Storo e dalle pp.ffa. 845 e 846 in c.c. Lodrone.

La superficie del pascolo della malga potrà essere desunta dallo Schedario dei Pascoli Trentini, presso il Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

I diritti e le servitù inerenti la malga sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza dell'edificio con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso malga Vacil è possibile:

- trasformare il latte prodotto;
- conservare e vendere prodotto caseario.

anche se non si garantisce la sufficiente presenza di acqua necessaria alla lavorazione del latte di tutti gli UBA caricati.

Articolo 3

DESTINAZIONE DELLA MALGA

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di bovini in allevamento/asciutta e di vacche in lattazione (10% UBA caricati).

Articolo 4

DURATA DELLA MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni (dal 20 giugno al 1° settembre) e potrà essere esercitato dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. 14.04.2011 n. 8-66/Leg.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DEL CARICO

Il carico ottimale di bestiame è di 190 U.B.A. (unità bovine adulte) di cui almeno il 30% di proprietà dell'affittuario e il 10% di UBA da latte e così determinabili:

- ✓ Vacca da latte = 1 U.B.A.

- ✓ Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,60 U.B.A.
- ✓ Bovini sotto i 6 mesi = 0,40 U.B.A.
- ✓ Capra = 0,15 U.B.A.
- ✓ Equino sopra 1 anno = 1,00 U.B.A.
- ✓ Equino fino a 1 anno = 0,60 U.B.A.
- ✓ Pecora = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo dell'unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi Commissione istituita ai sensi dall'art. 24 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all'affittuario al prezzo di Euro 50,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. previsti, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 26.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei frazionisti di Storo, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute.

Articolo 6

LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI MONTICATI

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata a titolo preferenziale per il pascolo di bovini in allevamento/asciutta e in secondo ordine per vacche in lattazione. Ciò non esime dalla monticazione di equini, suini e caprini nella percentuale massima complessiva del 30% di UBA riferiti al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 7

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08.06.2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle casere annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Articolo 8

MANUTENZIONE ORDINARIE (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE)

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 24, gli amministratori e i custodi forestali hanno facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Articolo 9

MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ...) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo e/o dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione il Comune ed il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari, da eseguirsi in "conto affitto" direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di affitto/concessione.

Qualora non vi provveda l'affittuario/concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 26.

Articolo 10

ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dall'atto di concessione e dal presente disciplinare.

Articolo 11

ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA MALGA

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- La malga dovrà essere alpeggiata dall'affittuario in proprio con familiari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, l'affittuario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.
- In malga dovranno essere presenti un numero minimo di 3 (tre) unità di personale al fine di garantire una corretta gestione di quanto assegnato;
- Per garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito il carico previsto nel presente Disciplinare tecnico-economico, di cui almeno il 30% di proprietà del concessionario e il 10% di UBA da latte per la produzione di latte e prodotti derivati (burro, formaggi ecc.) in malga.

- Oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- Il concessionario è obbligato a garantire l'uso della malga ai censiti utenti del diritto di uso civico dietro rimborso delle spese sostenute in caso di monticazione del bestiame;
- Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che dovrà essere esibito al personale addetto ai controlli;
- I suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi onde evitare problemi a turisti o persone di passaggio;
- Al fine del mantenimento della superficie pascoliva, la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga deve essere annualmente tagliata all'interno del pascolo assegnato, come da orto-foto allegata al presente disciplinare. Può inoltre essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Per il recupero di legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con i responsabili comunali. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
 - provvedere allo svuotamento delle vasche liquami e spargimento sull'area di pascolo in ottemperanza e con le limitazioni previste dal D.G.P. 12.07.1987 n. 5460.

Il concessionario infine è tenuto a collaborare con l'Amministrazione favorendo la fruizione turistico-naturalistica di quanto concesso. A tal fine il concessionario deve offrire la massima disponibilità alle associazioni locali/enti turistici qualora dovessero essere organizzate manifestazioni di carattere pubblico/visite turistiche sulle aree date in affitto e/o alla malga nel suo complesso. In particolare dovrà rendersi disponibile, per quanto compatibile, a far assistere i visitatori alla lavorazione del latte.

E' tenuto inoltre, senza alcuna pretesa di risarcimento o rimborso spese per danni, a consentire, sulle particelle date in concessione, il transito di mezzi adibiti al trasporto o strascico del legname di proprietà dell'Ente concedente o di mezzi necessari per lavori.

Il concessionario autorizza, senza necessità di ulteriore richiesta, il posizionamento sulle aree date in concessione, di arnie per la produzione di miele d'alta montagna.

Articolo 12

ONERI PER LA PROPRIETÀ

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, al Comune spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Articolo 13

RESPONSABILITÀ CIVILI

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengano cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Articolo 14

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata in sei stagioni d'alpeggio, con inizio il primo maggio e termine il trentuno ottobre di ciascun anno, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2024.

Articolo 15

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Articolo 16

CAUZIONE

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 10% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali sotto forma di fideiussione o in altre forme consentite dalla legge, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Articolo 17

CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECNICO DELLA MALGA

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ✓ Delle caratteristiche del pascolo;
- ✓ Del periodo di monticazione;
- ✓ Dello stato dei fabbricati;
- ✓ Della presenza di servizi;
- ✓ Della comodità di accesso alle malghe stesse;
- ✓ Dell'agevole vendita dei prodotti caseari in quanto tramite principale di transito verso località successive;
- ✓ Del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo deve essere corrisposto in due tranches rispettivamente del 50%: la prima entro il 31/05, la seconda entro il 30/11 di ciascuna stagione di alpeggio;

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Articolo 18

CANONE AGGIUNTIVO PER UTILIZZI DIVERSI

Il Comune non applica canoni aggiuntivi nel caso in cui il concessionario svolga attività integrative di valorizzazione della malga e del territorio. Rientrano fra tali usi a titolo esemplificativo: la fattoria didattica e l'attività ricreativa.

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Articolo 19

GENERALITÀ

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 20

GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 metri) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento pianificato.

Articolo 21

INTEGRAZIONI ALIMENTARI

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

E' possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) sino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi son indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Articolo 22

CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo, in particolare in prossimità dei fabbricati (casine o baiti);

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Articolo 23

TITOLO III

ASPETTI TECNICI

Articolo 19

GENERALITÀ

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 20

GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 metri) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento pianificato.

Articolo 21

INTEGRAZIONI ALIMENTARI

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

E' possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) sino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\max 0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi son indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Articolo 22

CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo, in particolare in prossimità dei fabbricati (casine o baiti);

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

Articolo 23

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 26

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto prescritto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
Art. 4 durata della monticazione	Monticazione anticipata, demonticazione ritardata	Euro 15,00/giorno di anticipo/ritardo
Art. 5 determinazione del carico	Per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	Euro 50,00
Art. 8 manutenzioni ordinarie	Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Art. 11. taglio legna al servizio della malga	Mancato taglio della legna da ardere nell'area prevista dalla orto-foto.	Euro 500,00 forfetario annuo
Art. 20 gestione degli animali al pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Art. 22 contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni	Euro 200,00 per ogni inadempienza

Articolo 27

RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente Disciplinare e nell'atto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 24, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Articolo 28

CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- Malga caricata con numero di UBA inferiore a quello minimo fissato dall'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- Cessione del contratto o subconcessione non autorizzata;
- Pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a trenta giorni.
- Mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica e accertati dagli uffici o dall'autorità forestale.

12/03/20

LEGNA MALGA VACIL

- N°1- STAGIONE 2019
- N°2- STAGIONE 2020
- N°3- STAGIONE 2021
- N°4- STAGIONE 2022
- N°5- STAGIONE 2023
- N°6- STAGIONE 2024

I CRITERI DI TAGLIO SARANNO
INDICATI AL CARICO
DELLA MALGA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AGRICOLTURA,
AMBIENTE E FORESTE

SISTEMA VINCOLO

ortofoto 2014

a cura di Laura Masé - Ufficio Sistemi Informativi

scala 1:10.000



Spett.le
COMUNE DI STORO
piazza Europa, 5
38089 Storo TN

«Concessione in uso della malga VACIL»: **Modulo dichiarazione requisiti**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____, e residente a _____
in via/piazza _____ n. _____,
in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)
della ditta/società _____
con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____
CF/P.IVA _____

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

- 1.- di possedere la qualifica di "Agricoltore in attività" come definita dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- 2.- che l'impresa è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o diciture analoghe;
- 3.- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibili
- 4.- (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali) di aver riportato le seguenti condanne penali

(il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

- 5.- di godere/non godere (depennare quella non interessata) del diritto di uso civico così come definito dalla Lp. 6/2005 per la Frazione di Storo;
- 6.- di aver preso visione e di accettare tutte le regole del Bando di gara, nonché di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla gara;
- 7.- di aver preso visione del Disciplinare tecnico economico per la concessione della malga Vacil e di accettare tutte le condizioni generali e speciali e gli obblighi nel medesimo contenuti,
- 8.- di aver visionato i luoghi oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere,

9.- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara e nel Disciplinare tecnico economico, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;

10.- di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;

11.- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico,

Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante

Data _____

firma/timbro

Spett.le

COMUNE DI STORO

piazza Europa, 5 – STORO - TN

Marca
da bollo
€16,00

«Concessione in uso della malga VACIL»: Modulo offerta tecnica

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____, e residente a _____
in via/piazza _____ n. _____,
in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)
della ditta/società _____
con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____
CF/P.IVA _____

SI IMPEGNA
(barrare la casella corrispondente)

PROPRIETA' DEL BESTIAME DA MONTICARE (massimo 10 punti)

- ☐ a monticare con almeno l'80% di capi (espressi in U.B.A.) di proprietà del concessionario;
(10 punti)
- ☐ a monticare almeno il 60% di capi (espressi in U.B.A.) di proprietà del concessionario;
(7 punti)
- ☐ a monticare almeno il 40% di capi (espressi in U.B.A.) di proprietà del concessionario;
(3 punti)

LAVORAZIONE DEL LATTE IN MALGA (massimo 15 punti)

- ☐ alla produzione di latte e prodotti derivati (burro, formaggi ecc.) con almeno il 20% di UBA da latte; (15 punti)
- ☐ alla produzione di latte e prodotti derivati (burro, formaggi ecc.) con almeno il 15% di UBA da latte; (5 punti)

SPECIE MONTICATE (massimo 20 punti)

- ☐ ad alpeggiare con almeno il 70% degli UBA caricati (20 punti)
- ☐ ad alpeggiare con almeno il 50% degli UBA caricati (15 punti)

appartenenti alle seguenti specie: razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina originale/
razze caprine Bionda dell'Adamello e Pezzata Mochena/ razze equine Norica, Haflinger e cavallo da
tiro pesante rapido.

MODALITA' DI PASCOLO (massimo 25 punti)

- ☐ ad effettuare il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 4 settori e approvvigionamento idrico in autonomia; (25 punti)
- ☐ ad effettuare il pascolo turnato (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno 2 settori e approvvigionamento idrico in autonomia. (10 punti)

L'offerta tecnica dovrà totalizzare un punteggio minimo di 30 punti, pena l'automatica esclusione dell'offerta dalla gara .

Data _____

firma/timbro

Spett.le

COMUNE DI STORO

piazza Europa, 5 – Storo TN

Marca
da bollo
€16,00

«Concessione in uso della malga VACIL»: **Modulo offerta economica**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____, il _____, e residente a _____

in via/piazza _____ n. _____,

in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)

della ditta/società _____

con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____

CF/P.IVA _____

OFFRE

per la concessione della malga Vacil, il canone annuo di € _____, (ovvero euro
_____ - in lettere)

Data _____

firma/timbro
